

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1746

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FORMISANO

Istituzione di un'Autorità di vigilanza sull'emergenza ambientale nel territorio di comuni delle province di Napoli e Caserta

Presentata il 29 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione nella cosiddetta « terra dei fuochi », cioè della provincia di Napoli e Caserta, è sempre più drammatica. L'emergenza rifiuti, infatti, non accenna a diminuire, con rischi evidenti per la salute dei cittadini delle aree interessate, nonostante le iniziative intraprese dalle autorità competenti a livello nazionale e locale. Queste iniziative sembrano però poco coordinate tra loro e sono scarsamente note al pubblico, che ha tutto il diritto di essere informato su quanto accade.

Dovrebbe essere previsto, pertanto, un centro unico di coordinamento delle azioni necessarie per risolvere l'emergenza rifiuti, ma la normativa vigente, purtroppo, non lo consente. È quindi opportuno istituire un organo che almeno monitori quanto accade in Campania, vigili sull'esecuzione corretta delle politiche

volte a superare l'emergenza, fungendo, se del caso, da stimolo e informi la pubblica opinione e il Parlamento con regolarità sulla situazione, sulle criticità e sulle iniziative volte a superarle.

Per questo la presente proposta di legge istituisce un'Autorità di vigilanza sull'emergenza ambientale nel territorio di comuni delle province di Napoli e Caserta, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorità che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è composta da quattro membri: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne assume la presidenza, il presidente della regione Campania e i presidenti delle province di Napoli e di Caserta interessate al fenomeno emergenziale. L'Autorità avrà il compito di vigilare sull'attuazione delle iniziative necessarie ad affrontare e a

risolvere l'emergenza, sulle quali esprimerà un parere (non vincolante), e avrà anche la possibilità di proporre quanto riterrà necessario e utile per affrontare la situazione. Inoltre, avrà il compito di informare il pubblico tramite iniziative di comunicazione e di ricevere segnalazioni

dai territori interessati. Ogni sei mesi, fino alla risoluzione dell'emergenza, l'Autorità presenterà una relazione alle Camere, in modo da informare regolarmente sullo stato dell'emergenza in Campania e sulle azioni intraprese per risolvere una situazione sempre più inaccettabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e composizione).

1. È istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un'Autorità di vigilanza sull'emergenza ambientale nel territorio dei comuni delle province di Napoli e Caserta, di seguito denominata « Autorità ».

2. Componenti dell'Autorità sono il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il presidente della regione Campania e i presidenti delle province di Napoli e di Caserta.

3. Presidente dell'Autorità è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Al personale necessario allo svolgimento delle attività dell'Autorità si provvede tramite distacco di dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della regione Campania e delle province di Napoli e di Caserta.

5. Per lo svolgimento della sua attività l'Autorità può avvalersi, a titolo gratuito, della collaborazione di esperti dipendenti della pubblica amministrazione o degli enti locali.

ART. 2.

(Compiti).

1. All'Autorità sono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitorare il corretto svolgimento delle azioni intraprese dagli organi competenti per risolvere l'emergenza ambientale;

b) proporre agli organi competenti provvedimenti utili per risolvere l'emergenza ambientale;

c) esprimere il proprio parere, non vincolante, sulle azioni di cui alla lettera a);

d) informare il pubblico, con apposite iniziative di comunicazione, sulla situazione relativa all'emergenza ambientale e sulle azioni di cui alla lettera a);

e) ricevere segnalazioni e reclami da parte di istituzioni e di cittadini del territorio interessato.

2. Ogni sei mesi l'Autorità presenta alla Camera una relazione sulla situazione relativa all'emergenza ambientale.

ART. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. L'istituzione e l'attività dell'Autorità non devono comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

